CAMERA DEI DEPUTATI N. 1381

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POZZA TASCA

Norme per l'impiego degli artigiani anziani nell'istruzione e nella formazione professionale

Presentata il 4 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una nuova sensibilità va sempre più affermandosi nei confronti del cittadino anziano, che non viene più visto quale espressione decadente e sgradevole della condizione umana, ma portatore di valori e funzioni socialmente utili che può essere chiamato a svolgere.

Ne sono prova eloquente le numerose proposte di legge presentate presso i due rami del Parlamento nella precedente legislatura, che miravano a:

a) istituire organismi di tutela e garanzia del cittadino anziano;

b) inserire le persone anziane in attività lavorative di utilità sociale;

c) delineare una politica organica per la terza età.

Certamente ha contribuito a sollecitare la sensibilità nei confronti degli anziani la presa di coscienza di un dato incontrovertibile: il ventesimo secolo, almeno per i Paesi più sviluppati, « è il secolo dell'invecchiamento della popolazione ». Fenomeno, questo, da attribuire a due fattori: la riduzione dei quozienti di natalità, con il conseguente aumento della durata media della vita, e la riduzione dei quozienti di mortalità.

Definire la figura dell'« anziano » come soggetto assistito, non autosufficiente, o bisognoso di aiuto, significa ricondursi ad una cultura piuttosto tradizionale e superata che non tiene conto della situazione sempre meno marginale nella quale vive ed opera la persona anziana. Sta emergendo, infatti, un dato molto significativo: quello dell'attività lavorativa socialmente utile che coglie l'anziano come risorsa protagonista della vita del territorio ma che, a causa della carenza di norme di principio e di indirizzo, non risulta ancora adeguatamente riconosciuta.

Certamente, gli enti locali e le istituzioni in genere non hanno ancora affrontato le prospettive di governo della realtà degli anziani nella comunità e non hanno ancora sviluppato approcci innovativi, che sappiano superare il mero aspetto dell'intervento assistenziale oggi maggiormente consolidato, salvo esperienze episodiche ed isolate, peraltro a carattere sperimentale.

L'ente pubblico ha sicuramente il compito di favorire sempre più le capacità di iniziativa, di autoorganizzazione e di lavoro da parte degli anziani; ma le iniziative che riguardano la valorizzazione della risorsa attiva anziani per lo svolgimento di lavori ed attività, soprattutto di carattere orientativo e didattico, in funzione della valorizzazione del settore artigiano, risultano decisamente sporadiche ed isolate.

Pertanto, gli enti locali e le stesse organizzazioni rappresentative della categoria degli anziani si trovano unite su un unico fronte al fine di richiedere allo Stato e, di conseguenza, alle regioni, una efficace legislazione volta a creare i presupposti per la valorizzazione della risorsa anziani nel contesto sociale.

È, quindi, essenziale porre in atto iniziative che, oltre ad assicurare ai cittadini anziani la necessaria assistenza sociale, facilitino il loro inserimento nella società considerando le loro specifiche esperienze ed attitudini.

Gli artigiani anziani, in particolare, costituiscono una risorsa da investire, per cui – muovendo da una legislazione di principio a livello nazionale – occorre far sì che essi trovino adeguata collocazione in un settore a loro quanto mai congeniale, quale è quello della istruzione e formazione professionale dei giovani. Ciò, fra l'altro, contribuirebbe a sviluppare un collegamento effettivo fra la formazione professionale e la dimensione tecnica ed operativa del mondo produttivo ed imprenditoriale.

In sostanza, occorre realizzare una rinnovata unità dialettica fra il sistema formativo ed il sistema produttivo in modo da costruire un «concreto intreccio» fra studio e lavoro, migliorando la credibilità della formazione tanto presso i giovani, quanto presso il mondo imprenditoriale.

In tale ottica, occorre programmare interventi formativi correlati alle offerte occupazionali del territorio e che coinvolgano esponenti del mondo della produzione: ciò richiede che l'attività didattica sia condotta prioritariamente mediante l'utilizzo di consulenti esterni da individuare sulla base di esperienze professionali maturate direttamente nel mondo produttivo ed imprenditoriale, che assicurino l'acquisizione di quelle specifiche professionalità che devono rappresentare l'obiettivo prioritario nell'assetto formativo.

La proposta di legge che si presenta, per il conseguimento dei fini cui tende, si muove lungo due direttrici non alternative ma che si integrano a vicenda.

A) La prima direttrice ha a riferimento l'istruzione professionale superiore attinente ai corsi di qualifica degli istituti tecnici, degli istituti professionali e degli istituti d'arte, tenendo conto degli orientamenti previsti dai recenti programmi di studio che puntano sulla promozione di un incremento della cultura professionale di tipo polivalente in grado di far fronte alle mutate esigenze del sistema produttivo ed economico.

B) La seconda direttrice ha a riferimento le regioni perché promuovano l'organizzazione di corsi di formazione professionale per i mestieri artistici e tradizionali che trovano la loro massima espressione nel settore artigiano, affidando ad artigiani anziani la didattica pratica di detti corsi al fine di trasmettere le conoscenze tecniche e professionali acquisite nel corso di una consolidata esperienza imprenditoriale.

Onorevoli Colleghi ! Gli artigiani anziani, in virtù dei valori, esperienze, conoscenze e capacità di cui sono portatori, costituiscono una risorsa, che, investita nella formazione e istruzione professionale dei giovani, consente anche di mantenere in vita e tramandare quei mestieri artistici e tradizionali, che formano notevole parte della cultura delle singole regioni italiane.

Per i mestieri artistici, in particolare, non vi può essere solo una scuola orientata

a conferire una cultura teorica e storica dell'arte, ma occorre sviluppare anche le tecniche, nonché il disegno e lo stile: se si punta solo sulla tecnica di lavorazione, non si avrà mai un oggetto dignitoso; e, d'altro canto, se si punta solamente sullo stile non si avrà sufficiente padronanza della tecnica di lavorazione. Pertanto occorre che la teoria, la cultura artistica, la storia degli stili, il disegno vengano curati dalla scuola, mentre le tecniche, le applicazioni pratiche ed il lavoro siano affidati alle cure dell'artigiano anziano inserito nella scuola.

Al fine di rendere concreto il sistema formativo che si rappresenta, sarebbe utile realizzare apposite e mirate soluzioni operative. In tal senso sarebbe opportuno organizzare «laboratori pilota» da localizzare presso gli stessi istituti o presso altre sedi appositamente destinate, eventualmente anche presso la sede di imprese artigiane alle quali sia stata riconosciuta la qualifica di « bottega-scuola » e che risultino adeguatamente attrezzate sotto il profilo tecnico, didattico ed ambientale.

I corsi da realizzare nei laboratori potrebbero comprendere le lavorazioni tecniche e le applicazioni pratiche e manuali relative alle varie fasi di lavorazione che costituiscono il processo produttivo relativo ai mestieri artistici e tradizionali.

Tali iniziative avrebbero diverse finalità:

a) far conoscere agli allievi, fin dalla scuola media, le lavorazioni manuali e far comprendere l'utilità sociale ed il contributo economico delle attività artigiane rispetto alla vita del Paese;

b) indirizzare i giovani, secondo scelte ragionate e tenendo conto di inclinazioni individuali ben precise, verso forme di attività produttive, rendendo più coerente la scelta sul proseguimento degli studi, nella scuola secondaria superiore;

c) sviluppare apposite professionalità sulla base del principio dell'alternanza studio-lavoro, in modo da porre in relazione le discipline di natura teorica e scientifica con le discipline di indirizzo a carattere tecnico-pratico, al fine di far acquisire l'apprendimento di capacità operative e lavorative funzionali all'inserimento nel luogo di lavoro;

d) rendere meno traumatico e più graduale il passaggio fra il momento formativo e l'inserimento nel mondo del lavoro;

e) sviluppare nei giovani sensibilità ed interesse per la libera iniziativa e l'imprenditorialità.

Analogamente, nell'ambito della scuola materna ed elementare potrebbero essere sviluppate iniziative ed attività parascolastiche di carattere integrativo rispetto al programma di istruzione, con l'utilizzo di artigiani anziani in qualità di personale docente esterno, da preporre all'effettuazione di applicazioni e lavorazioni pratiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli artigiani anziani, come definiti ai sensi dell'articolo 3, in virtù dei valori, esperienze, conoscenze e capacità di cui sono portatori, costituiscono una risorsa da investire nella formazione e istruzione professionale dei giovani che intendano avviarsi al lavoro ed intraprendere attività artigiane, ed altresì, una risorsa per mantenere in vita e tramandare i mestieri artistici e tradizionali, e le attività di natura usuale, che formano notevole parte del patrimonio storico e culturale di zone di affermata produzione artistica, nonché delle consuetudini e dei costumi che si sono consolidati nella cultura delle singole regioni italiane.

ART. 2.

1. Al fine di porre l'esperienza e le qualità umane degli artigiani anziani al servizio della comunità, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, gli enti locali, le unità sanitarie locali, le organizzazioni di volontariato, le cooperative di solidarietà sociale, le fondazioni e le associazioni operanti nel campo culturale e sociale, possono impiegare gli stessi artigiani in:

a) iniziative di insegnamento nei corsi di formazione e di istruzione professionale, nelle scuole di ogni ordine e grado, con specifico riferimento ai corsi di qualifica degli istituti tecnici, degli istituti professionali e degli istituti d'arte, attinenti ai mestieri artistici e tradizionali, nonché alle lavorazioni ed alle produzioni di carattere prevalentemente tecnico-manuale;

b) iniziative culturali, formative e di orientamento professionale;

c) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni dell'artigianato locale.

ART. 3.

1. Si considerano artigiani anziani, ai fini della presente legge, i soggetti che hanno titolo alla pensione di vecchiaia o di anzianità prevista ai sensi delle norme vigenti per il settore dell'artigianato.

ART. 4.

1. Presso ogni commissione provinciale per l'artigianato è istituito un apposito registro degli artigiani anziani istruttori, al quale possono iscriversi, previa domanda, gli artigiani anziani che risultano fisicamente idonei. A tal fine la domanda di iscrizione deve essere corredata dal certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale competente del comune dove l'artigiano risiede, a seguito della visita medica obbligatoria da sostenere presso l'unità sanitaria locale medesima.

2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1 agli artigiani anziani possono essere richiesti i seguenti requisiti:

a) anzianità professionale maturata nell'esercizio dell'impresa o anche nello svolgimento dell'attività in forma subordinata professionalmente qualificata, per un congruo periodo di tempo nella categoria di riferimento;

b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio o diplomi, o dall'esecuzione di saggi di lavoro ovvero dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare le specifiche competenze, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

c) elevata attitudine all'addestramento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

ART. 5.

1. L'affidamento agli artigiani anziani delle mansioni di didattica pratica nei corsi di formazione e di istruzione professionale e delle specifiche mansioni operative ed esecutive rientranti nelle altre iniziative, consistenti in attività di natura tecnico-manuale che richiedono particolari conoscenze e specifica perizia nell'esecuzione, avviene mediante contratto, da stipulare tra l'ente gestore dell'iniziativa e l'artigiano anziano, nel quale vengono indicate le modalità della prestazione, la durata ed il totale delle ore di attività.

2. L'affidamento delle mansioni ai sensi del comma 1 avviene secondo criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici a cura del comune nel quale l'attività è richiesta.

3. Gli artigiani anziani sono inseriti nelle iniziative formative realizzate dagli enti attuatori come personale docente esterno, in qualità di esperti di orientamento, di formazione e didattica pratica, per lo svolgimento di determinate attività di natura tecnico-manuale che richiedono particolari conoscenze e specifica perizia nell'esecuzione.

ART. 6.

1. I contratti di affidamento di cui all'articolo 5 non possono avere durata superiore a quella del corso o dell'iniziativa per i quali sono stipulati, sono rinnovabili e non devono prevedere un impegno superiore alle centottanta ore al trimestre per ciascun artigiano anziano.

2. Le prestazioni rese ai sensi della presente legge non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

3. L'artigiano anziano ha facoltà di recedere motivatamente dal contratto.

ART. 7.

1. I compensi da corrispondere agli artigiani anziani devono essere adeguati alle prestazioni agli stessi richieste ed effettivamente svolte.

2. I redditi costituiti dai compensi di cui al comma 1 sono soggetti ad una ritenuta sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alla fonte a titolo definitivo, nella percentuale unica del 10 per cento.

3. I redditi di cui al comma 1 del presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai medesimi redditi si applica il contributo pari al 10 per cento alla gestione separata, presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui ai commi 26 e seguenti dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335. È, comunque, previsto il riparto del medesimo contributo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività, ai sensi del comma 30 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995.

4. I compensi di cui al comma 3, inoltre, non sono computabili ai fini delle contribuzioni sanitarie e non concorrono alla determinazione del reddito ai fini delle prestazioni sanitarie.

5. I compensi corrisposti a favore degli artigiani anziani, il cui ammontare, sommato a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non superi l'importo del trattamento minimo al 1° gennaio dell'anno di competenza, sono equiparati ai sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali.

6. Per la quota eccedente l'importo del trattamento minimo di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 26 e seguenti dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ART. 8.

1. L'ente gestore del corso ha l'obbligo di assicurare l'artigiano anziano con po-

lizza stipulata con una compagnia di assicurazioni per gli eventuali infortuni e per la responsabilità civile, ove ne ricorra l'esigenza.

2. È fatto divieto di adibire gli artigiani anziani ad attività rischiose per l'incolumità fisica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature e strumenti complessi che comportino particolari rischi.

ART. 9.

1. Le regioni e gli enti locali delegati, nell'ambito della programmazione in materia di formazione professionale prevista per il settore artigiano, provvedono ad attuare le iniziative stabilite dalla presente legge assicurando la partecipazione delle organizzazioni rappresentative dell'artigianato e delle associazioni degli artigiani pensionati, al fine di valutare le esperienze realizzate e definire le iniziative da programmare per particolari categorie di attività e di mestieri ed in relazione a determinate aree territoriali, tenuto conto dell'andamento del mercato del lavoro.

ART. 10.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono al finanziamento delle prestazioni di cui alla presente legge con le disponibilità indicate in appositi capitoli del proprio bilancio, incrementate delle dotazioni assegnate dalla regione. Tali dotazioni sono aggiuntive rispetto al finanziamento annualmente disposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al presente articolo.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del bilancio annuale di propria competenza, definisce la dotazione da assegnare alle regioni per il finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge, istituendo un apposito fondo nazionale.

3. La dotazione minima del fondo di cui al comma 2 è pari ad una somma percentuale dell'introito che i cittadini destinano al bilancio dello Stato sull'8 per mille in

sede di denuncia dei redditi, da stabilire in relazione alla programmazione delle iniziative da realizzare.

4. Le dotazioni ripartite alle singole regioni devono essere obbligatoriamente utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.

5. I criteri e le modalità per l'impiego, l'assegnazione ed il riparto dei finanziamenti di cui al presente articolo sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 11.

1. Le organizzazioni rappresentative del settore artigiano e le associazioni degli artigiani pensionati possono promuovere la costituzione di organismi associativi, operanti nel campo sociale, culturale e formativo, che abbiano lo scopo di realizzare le iniziative volte all'inserimento ed all'utilizzo degli artigiani anziani ai sensi della presente legge.

2. Gli organismi di cui al comma 1 devono essere costituiti almeno per due terzi da soci che abbiano i requisiti degli artigiani anziani ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e lo statuto deve chiaramente indicare che non si perseguono scopi di lucro; pertanto le entrate, depurate dalle spese di gestione e funzionamento, devono essere impiegate esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.

ART. 12.

1. I comuni, le province, le regioni e gli enti pubblici, che intendono realizzare iniziative attinenti all'utilizzo degli artigiani anziani nei corsi di formazione e di istruzione professionale per l'esercizio di attività artigiane, e nelle altre attività di natura culturale e di valorizzazione previste ai sensi della presente legge, possono stipulare apposite convenzioni con gli organismi associativi di cui all'articolo 11, tenendo conto della loro efficienza operativa ed organizzativa e della qualificazione del personale.

2. La regione, l'ente locale o l'amministrazione competente, al fine di realizzare le iniziative di carattere formativo previste dalla presente legge, possono, altresì, stipulare convenzioni plurilaterali con gli organismi associativi e con una o più imprese artigiane le quali, anche in qualità di bottega-scuola riconosciuta ai sensi della legislazione regionale, intendano formare giovani allievi o addestrare gli apprendisti alle loro dipendenze, organizzando appositi corsi di formazione professionale.

PAGINA BIANCA

DDL13-1381
Lire 500